



OGGETTO: Stadio Comunale "Ezio Scida". Approvazione schema di convenzione per la proroga dell'affidamento alla Società F.C. Crotona s.r.l.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Vice Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Vice Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere	Si	
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere	Si	
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere	Si	
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FACINO SANTO VINCENZO	Consigliere	Si	
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere		Si
GRECO GIOVANNI	Consigliere	Si	
LEROSE ALESSIA	Consigliere		Si
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ALESSANDRO	Consigliere		Si
MANICA ANTONIO	Consigliere		Si
MANICA FABIO	Consigliere		Si
MARRELLI FABIOLA	Consigliere		Si
MEGNA ANTONIO	Consigliere		Si
MEGNA MARIO	Consigliere		Si
MEO FABRIZIO	Consigliere		Si
MUNGARI FLORIANA	Consigliere	Si	
PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere		Si
PINGITORE IGINIO	Consigliere	Si	

RIGA SALVATORE	Consigliere	Si	
TALLARICO GINETTA	Consigliere	Si	
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere	Si	
VRENNA GIADA	Consigliere		Si

Totale Presenti: 18	Totale Assenti: 15
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Vice Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Vice Segretario generale, Dott. Antonio Luigi Anania, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Bossi, Carvelli, Cortese, Filiberto, Pollinzi, Sorgiovanni e Via.

Premesso:

1.1. Il Comune di Crotona è proprietario dello Stadio Comunale "Ezio Scida", sito in Crotona, Via Giovanni Paolo II, destinato alla pratica sportiva del calcio ed in particolare alla disputa delle partite dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, nonché, eventualmente, alla pratica delle altre discipline sportive compatibili con l'impianto;

1.2. Il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/06/2012, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2019 e, da ultimo, con deliberazione del Commissario straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 26 del 19/06/2020, dispone, all'art. 24, comma 1, che: *"Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento l'impianto sportivo E. Scida, che per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività svolte dalla massima società di calcio – esercita su detto impianto l'attività programmata dalla F.I.C.C. secondo le direttive impartite dalla Lega calcio"*;

1.3. Con Convenzione Reg. 700 del 17/10/2016, stipulata tra il Comune di Crotona e la Società FC Crotona srl e modificata con addendum sottoscritto in data 20.10.2016, lo stadio comunale "E. Scida" è stato concesso in uso alla Società FC Crotona srl per la durata di anni due, decorrenti dalla stipula della stessa convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni in mancanza di disdetta di una delle due parti;

1.4. Non essendo intervenuta disdetta alla scadenza del biennio, la convenzione si è tacitamente rinnovata fino al 17 ottobre 2020;

1.5. In data 04.08.2020, in vista dell'imminente scadenza del rapporto concessorio e della necessità della Società FC Crotona srl di ottenere un provvedimento di concessione della disponibilità dello stadio nonché la licenza d'uso ai sensi dell'art. 68 del TULPS per poter disputare la massima serie di campionato (Serie A TIM), è stato sottoscritto un pre-accordo, contenente le condizioni minimali del futuro rapporto concessorio, della durata di 12 mesi, con decorrenza dal 17.10.2020, che prevedeva:

- l'intenzione delle parti di procedere, entro la scadenza del 16.10.2020 alla stipula, mediante l'adozione dei previsti atti amministrativi e convenzionali, di una nuova concessione della durata di 12 mesi, al fine di consentire alla formazione calcistica F.C. Crotona di disputare le partite di campionato per la stagione calcistica 2020/2021, nonché le amichevoli e gli incontri di coppa;
- la necessità di addivenire ad un'intesa in ordine alla misura del canone concessorio, stimato in € 100.000,00 annui sulla scorta del precedente atto reg. 700 del 16.10.2020, nonché in ordine a qualsivoglia ulteriore aspetto relativo agli oneri reciproci;
- la sottoposizione a condizione risolutiva del pre-accordo per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo in merito alla misura dei canoni concessori nonché all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emergenziali legati all'emergenza epidemiologica da COVID -19 ostativi all'uso dell'impianto;

- che la validità e permanenza dell'accordo era subordinata all'esito del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tar Calabria 1314/2019;
- che il venir meno del pre-accordo in dipendenza del mancato accordo sulla misura del canone concessorio e/o la sopravvenienza di misure emergenziali legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ostativi all'uso dell'impianto avrebbe determinato la caducazione dei provvedimenti di "concessione della disponibilità" e di "licenza d'uso ex art. 68 del TULPS";

1.6. I provvedimenti amministrativi e convenzionali previsti dal pre-accordo del 04.08.2020 non sono stati successivamente perfezionati e pertanto i rapporti convenzionali tra le parti risultano disciplinati, fino al 17/10/2021, dallo stesso pre-accordo del 04.08.2020;

Premesso, altresì:

2.1. Con la citata Convenzione Reg. 700 del 17 ottobre 2016 era stato previsto il pagamento da parte della Società FC Crotone srl ed a favore del Comune di Crotone di un canone annuo di € 100.000,00, oltre ad € 30.000,00 per il 2015;

2.2. La convenzione richiama espressamente il protocollo di intesa stipulato tra le parti in data 07.07.2016, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27 luglio 2016 e ad essa allegato;

2.3. Con il predetto protocollo di intesa era stato previsto che la Società FC Crotone srl avrebbe realizzato sullo stadio, a propria cura e spese, previa autorizzazione del Comune, alcuni interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento dell'impianto al campionato di Serie A, per il quale la società sportiva aveva conseguito la promozione, con obbligo di rendicontazione al Comune di Crotone ai fini del successivo rimborso;

2.4. La convenzione prevedeva inoltre, all'art. 4, che alcune opere relative ad interventi di adeguamento dell'impianto sportivo, di competenza del concedente, per motivi di urgenza e previa autorizzazione dell'Ente, avrebbero potuto essere eseguiti a cura e spese del concessionario, con possibilità di richiedere il rimborso del costo sostenuto, previa presentazione di apposito rendiconto, con compensazione della somma dovuta per il pagamento del canone di concessione;

2.5. L'art. 10 della Convenzione prevedeva che il canone avrebbe potuto essere oggetto di compensazione con i crediti che Concessionario avesse maturato in relazione ai lavori eseguiti sulla struttura secondo le modalità previste dalla Convenzione stessa;

2.6. La Società FC Crotone srl ha versato al Comune di Crotone, in forza della richiamata convenzione Reg. 700 del 17/10/2016, la somma di € 50.000,00, a mezzo bonifico bancario eseguito in data 11/04/2019;

2.7. La Società FC Crotone srl ha inoltre richiesto, in forza delle clausole contrattuali sopra richiamate, l'ammissione a compensazione della somma di € 416.249,10 per spese sostenute, al netto dell'IVA, per interventi infrastrutturali e strumentali sullo stadio comunale, di cui ha allegato la relativa documentazione di spesa;

2.8. Il dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni – con nota prot. 32176 del 20/05/2021, ha trasmesso al Dirigente del Settore 2 del Comune di Crotone apposito prospetto contenente l'elenco delle spese di cui è stata richiesta da parte della Società FC Crotone srl l'ammissione a compensazione, indicando, per ciascuna di esse, quelle che, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate, non potevano

essere riconosciute e quelle che, su attestazione di congruità della spesa parere positivo all'acquisizione al patrimonio comunale rilasciati dallo stesso dirigente del settore 5, possono invece essere ammesse a compensazione, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente;

2.9. Con la stessa nota il dirigente del Settore 5, già incaricato della gestione dei rapporti con la Società, tenuto conto della somma già versata dalla Società FC Crotona srl e dell'importo delle somme ammissibili a compensazione, ha indicato in € 209.398,08 la somma che la Società avrebbe dovuto versare a saldo di quanto dovuto in forza della Convenzione Reg. 700 del 17.10.2016, fino alla data del 16.10.2020.

Premesso, inoltre, che:

3.1. Nel corso del mese di maggio 2021 sono state avviate tra il Comune di Crotona e la Società FC Crotona srl delle trattative, sia tramite scambio di note, sia con lo svolgimento di diversi incontri, per la definizione di termini di un accordo per definire i rapporti convenzionali tra le parti da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

3.2. Scopo delle predette trattative era quello di addivenire ad un accordo complessivo che contemplasse i seguenti aspetti, tutti considerati imprescindibili dalle parti:

- regolare in via definitiva i rapporti economici nascenti dalla convenzione Reg 700 del 17.10.2016, precisando per quali opere, impianti ed infrastrutture realizzate dalla Società FC Crotona srl il costo rendicontato potesse essere compensato con la somma dovuta dalla stessa Società al Comune di Crotona a titolo di canone per la concessione dello stadio in forza della richiamata convenzione;
- definire il rapporto convenzionale derivante dal pre-accordo del 04.08.2020 e stipulare la relativa convenzione per il periodo 17.10.2020 – 16.10.2021, al quale il pre-accordo fa riferimento;
- stipulare una nuova convenzione o pattuire la proroga della convenzione stipulata nell'anno 2016, al fine di consentire alla Società FC Crotona srl l'utilizzazione dello stadio "E.Scida" per i prossimi campionati di calcio;
- consentire alla Società FC Crotona s.r.l. di ottenere dal Comune di Crotona, in tempo utile, e quindi entro il termine 15/06/2021, la documentazione necessaria per formalizzare l'iscrizione al campionato di Serie B, stagione calcistica 2021/2022;

3.3. Con verbale sottoscritto in data 14 giugno 2021, acquisito al protocollo del Comune in pari data con il n. 38164, sono state concordate le clausole essenziali da inserire nella nuova convenzione da sottoscrivere tra le parti, previa approvazione del relativo schema da parte del Consiglio Comunale di Crotona;

Considerato che:

Il Comune di Crotona e la Società F.C. Crotona s.r.l., nel predetto verbale del 14/06/2021 hanno dichiarato di concordare sul fatto che, sia relativamente ai rapporti pregressi, sia in relazione all'uso dello stadio per i prossimi campionati, l'accordo complessivo da stipulare troverà fondamento sui seguenti presupposti e si ispirerà ai seguenti criteri:

“a) L'Italia nell'anno 2020 è stata colpita dalla nota pandemia da Covid-19, a causa della quale, con delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2021, è stato dichiarato lo stato di emergenza per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- b) Le misure emergenziali adottate per contenere la diffusione del virus hanno inciso pesantemente anche sullo svolgimento delle manifestazioni calcistiche;
- c) Relativamente al campionato di calcio 2019/2020, in particolare, è stato imposto il fermo totale dello svolgimento degli incontri di campionato di calcio nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 ed il 17 giugno 2020 ed i successivi incontri si sono svolti senza la presenza del pubblico;
- d) Il campionato di calcio 2020/2021, nel corso del quale la squadra del Crotone calcio ha militato nella "Serie A", si è svolto, per tutta la sua durata, senza la presenza del pubblico;
- e) Il fermo del campionato imposto con provvedimenti di natura sanitaria dall'Autorità preposta a decorrere dal 10.03.2020 e per oltre tre mesi, ha determinato l'impossibilità per Società FC Crotone srl di utilizzare lo stadio, mentre l'assenza del pubblico nel corso del campionato 2020/2021 ha determinato il venir meno degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti;
- f) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede, all'art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo), che: "1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";
- g) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi), al comma 2 prevede che: "2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti ((...)), nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.";
- h) La disposizione legislativa di cui al comma 2 dell'art. 216 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stata richiamata, con conseguente implicita richiesta di applicazione al rapporto contrattuale vigente tra il Comune di Crotone e la Società

FC Crotona srl, in una nota inviata dal legale della Società in data 07.07.2020, acquisita al protocollo del Comune di Crotona in data 08.07.2020 con il n. 0040606, nonché in una nota della Società FC Crotona s.r.l. del 27.05.2021, acquisita al protocollo del Comune di Crotona in pari data con il n. 0034236;

i) La richiesta di applicazione dell'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite nell'ambito del rapporto contrattuale relativo alla concessione dell'uso dello stadio Comunale "E. Scida", è stata inoltre ribadita dai rappresentanti della Società FC Crotona s.r.l. nel corso degli incontri tenutesi presso il Comune di Crotona;

j) La rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite può essere conseguita, per come prevede la predetta norma, anche attraverso la proroga della durata del rapporto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge, in misura comunque non superiore ad ulteriori tre anni;

k) La Società FC Crotona s.r.l., sia con la nota del 27/05/2021, sia nel corso degli incontri tenuti presso il Comune di Crotona ha dichiarato di avere interesse ad utilizzare lo stadio "E. Scida" per lo svolgimento dei prossimi campionati, mediante la definizione di un nuovo rapporto concessorio o la prosecuzione di quello oggetto della convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, evidenziando la necessità di ottenere, entro il 15 giugno 2021, la licenza d'uso dell'impianto sportivo e della relativa concessione o di documento equipollente al fine di formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato;

l) Il Comune di Crotona, tenuto conto della circostanza che la Società FC Crotona s.r.l. è titolare dell'unica squadra del territorio che milita nelle categorie calcistiche professionistiche e che è l'unica società che, avendone manifestato interesse, appare in grado di gestire in modo ottimale lo stadio comunale "E. Scida" facendo fronte ai relativi impegni organizzativi ed alle spese connesse a tale gestione, ha intenzione di accogliere la predetta richiesta ed di concedere l'uso dello stadio alla stessa Società nel rispetto del vigente codice appalti (D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.) e delle ulteriori vigenti disposizioni legislative, tra cui il richiamato art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, concordando all'uopo con la società un congruo canone;

m) Il Comune di Crotona, anche al fine di consentire alla Società FC Crotona s.r.l. l'ammortamento degli investimenti relativi ai beni che sono stati considerati come non suscettibili di compensazione, si è pertanto dichiarato disponibile alla proroga della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016 per la durata di anni due e, quindi, dal 17.10.2020 al 16.10.2022, con possibilità di ulteriore proroga, da concordare successivamente tra le parti, fino al 30 giugno 2023;

n) Il Comune di Crotona e la Società FC Crotona s.r.l., nel corso degli incontri tenuti presso il Palazzo municipale, hanno concordato di prevedere dei canoni concessori differenziati per i campionati di "Serie A" e di "Serie B", determinando l'importo sia con riferimento al valore dell'impianto sportivo, sia con riferimento ai ricavi da incassi di gare fatturate della Società negli ultimi anni di militanza della squadra di calcio di proprietà della stessa Società nel campionato di "Serie A" e di quelli relativi al campionato di "Serie B", con esclusione dei ricavi relativi all'ultimo campionato svolto (campionato di serie A annualità 2020/2021);

o) Il valore dello stadio, con esclusione degli impianti e delle attrezzature non ammissibili a compensazione quindi di proprietà della Società FC Crotona srl, è stato stimato con perizia di un tecnico del Settore 5 – Opere pubbliche e manutenzioni- del 31 maggio 2021 in € 3.850.000,00, che si allega, mentre le copie dei bilanci della società degli ultimi anni sono stati consegnati dai rappresentanti della Società nel corso degli incontri che si sono tenuti il 30 maggio/primo giugno 2021;

o) Sulla base della valutazione dei predetti dati, il canone concessorio può essere determinato in € 100.000,00 (Euro centomila/00) per le annualità in cui la formazione calcistica di cui è titolare la Società FC Crotona s.r.l. militerà nella massima serie di campionato (Serie A Tim), ed in € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) per le annualità in cui la predetta formazione calcistica militerà nella "Serie B);

p) Ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il canone dovuto per i tre mesi di sospensione del campionato nel periodo successivo al 10 marzo 2020, può essere ridotto al 50% dell'importo dovuto in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, per un importo complessivo di € 12.500,00 e, consequenzialmente, il canone complessivo dovuto per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 16.10.2020, può essere determinato in € 79.178,08, come da nota prot. 035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni del Comune di Crotona;

q) In conformità a quanto indicato nella predetta nota prot. 035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni del Comune di Crotona la somma che Società FC Crotona s.r.l. dovrà versare al Comune di Crotona per somme dovute in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, fino alla data del 16 ottobre 2020, al netto della somma già versata e delle somme ammissibili a compensazione, può essere determinata in € 196.898,08;

r) Tenuto conto della mancata definizione, fino alla data odierna, della esatta somma dovuta dalla Società FC Crotona s.r.l., in considerazione dell'incertezza dell'ammissibilità della compensazione per molte delle spese sostenute dalla Società per opere realizzate sullo stadio e successivamente rendicontate, nonché di quanto previsto dall'art. 95 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e della necessità di rideterminare, anche sotto questo profilo, le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la predetta somma potrà essere versata dalla Società al Comune di Crotona, senza l'applicazione degli interessi richiesti dal Comune;

s) Il versamento della predetta somma di € 196.898,08 dovrà essere effettuato dalla Società FC Crotona s.r.l. entro il prossimo 14 giugno 2021;

t) Sempre ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il canone per la stagione calcistica 2020/2021, nel corso della quale la squadra di proprietà della Società FC Crotona s.r.l. ha militato nella "Serie A" e, più precisamente, per il periodo compreso tra il 17.10.2020 ed il 16.10.2021, può essere fissato nella stessa misura prevista per il campionato di "Serie B" e quindi in € 70.000,00;

u) Risulta inoltre necessario concordare i termini per il versamento dei canoni dovuti per la proroga della durata del rapporto concessorio e precisare che nella concessione dello stadio non è compresa la possibilità di svolgere attività di bar o ristorazione o altre forme di spaccio di alimenti o bevande, ad esclusione del servizio "hospitality" che la Società FC Crotona s.r.l. riserverà ai propri ospiti;

z) In forza della proroga della Convenzione stipulata in data 17.10.2016, modificando gli art. 3, 6, 9 e 10 l'utilizzo della struttura è di esclusiva e piena competenza della Società FC Crotona s.r.l., la cui gestione rimane totalmente a suo carico. Sarà comunque garantito l'utilizzo dello Stadio da parte del concedente, compatibilmente con gli impegni assunti dal concessionario, per manifestazioni sportive promosse dalle scuole e per manifestazioni sociali che però non comportino rischi di danneggiamento del terreno di gioco, impegnandosi comunque a ripristinare tutto quanto

risultasse danneggiato nella struttura, fermo rimanendo l'impegno previsto dall'art. 9 a concedere uno spazio pubblicitario istituzionale a favore del Comune di Crotona, al quale la Società ha dichiarato di aver sempre ottemperato nei casi in cui la relativa richiesta è stata formulata e sono stati messi a disposizione i filmati da diffondere.

Il concessionario ha l'obbligo di riservare al concedente 12 posti nella tribuna autorità, per le esigenze dell'attività istituzionale, e 50 posti in curva da destinare alle scuole ed alle associazioni sportive e culturali della città."

Considerato che, con il predetto verbale del 14/06/2021 il Comune di Crotona e la Società FC Crotona srl, hanno concordato i seguenti termini imprescindibili del nuovo accordo nei seguenti termini:

" 1. Il Comune di Crotona, ai fini della definizione dei rapporti economici derivanti dalla Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, modificata il 20.10.2016, ammette a parziale compensazione dei canoni dovuti in forza della predetta convenzione maturati fino alla data del 16.10.2020, le sole voci di spesa contrassegnate con la parola "SI" nel prospetto allegato alla nota prot. 32176 del 20/05/2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni- nonché alla nota prot. 0035959 del 03.06.2021 dello stesso dirigente.

Non sono invece ammesse a compensazione le voci di spesa che nel predetto prospetto sono contrassegnate con la parola "NO".

Le attrezzature e gli impianti non ammessi a compensazione resteranno di proprietà esclusiva della Società FC Crotona srl.

Il prospetto delle spese ammissibili o non ammissibili a compensazione, di cui alla nota prot. 0035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni- viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

La definitiva ammissione a compensazione delle spese sostenute dalla Società FC Crotona srl, e la rinuncia di quest'ultima al riconoscimento delle spese non ammesse, è subordinata alla formale assunzione della prevista deliberazione del Comune di Crotona, da adottare all'esito della proposta e del relativo parere di congruità della spesa del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni dello stesso Ente.

2. *La Società FC Crotona srl si obbliga a versare entro la data del 14 giugno 2021, a saldo dei canoni maturati fino al 16 ottobre 2020 in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, e senza la corresponsione di interessi, la somma complessiva di € 196.898,08 (Euro Centonovantaseimilaottocentonovantotto/08), per come quantificata, da ultimo, prot. 035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni - del Comune di Crotona.*

3. *In applicazione dell'art. 216, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il rapporto di concessione di cui alla convenzione Reg. 700 del 16 ottobre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della predetta norma, viene prorogato fino alla data del 16 ottobre 2022, con possibilità di ulteriore proroga, da attuarsi mediante uno scambio di note tra le parti, fino al 30 giugno 2023, quale termine previsto della stagione calcistica 2022/2023.*

La proroga è da intendersi concordata tra le parti con decorrenza dal 17 ottobre 2020, con consequenziale modifica o revoca per mutuo dissenso di clausole, eventualmente difformi, contenute nel pre-accordo sottoscritto tra le parti in data 4 agosto 2020.

4. *Il canone per la concessione dovuto dalla Società FC Crotona srl al Comune di Crotona viene concordato tra le parti in € 100.000,00 (Euro centomila/00) per le annualità in cui la formazione calcistica di cui è titolare la Società FC*

Crotone s.r.l. militerà nella massima serie di campionato (Serie A Tim), ed in € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) per le annualità in cui la predetta formazione calcistica militerà nel campionato professionale di "Serie B".

Ai fini della determinazione ed il pagamento del predetto canone si farà riferimento al periodo compreso tra il 17 ottobre di ciascun anno ed il 16 ottobre dell'anno successivo.

5. Per l'annualità 17 ottobre 2020 – 16 ottobre 2021, pur avendo la squadra di cui è titolare la Società FC Crotone srl militato nel campionato di "Serie A", il canone viene determinato € 70.000,00.

6. Il canone relativo al periodo 17 ottobre 2020 – 16 ottobre 2021, sarà versato dalla Società FC Crotone srl al Comune di Crotone entro e non oltre il 16 ottobre 2021.

Il canone relativo al periodo 17 ottobre 2021 – 16 ottobre 2022, sarà versato dalla Società FC Crotone srl al Comune di Crotone entro e non oltre il 16 ottobre 2022.

In caso di proroga della convenzione fino al 30 giugno 2023, il canone relativo al predetto periodo sarà versato dalla Società FC Crotone srl al Comune di Crotone entro e non oltre la predetta data del 30 giugno 2023.

7. Il Comune di Crotone, al fine di consentire alla Società FC Crotone srl di formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B per la stagione calcistica 2021/2022 si impegna a rilasciare alla stessa Società, entro la data del 15.06.2021, e, comunque, immediatamente dopo l'incasso della prima metà della somma di € 196.898,08, dovuta dalla Società FC Crotone sr al saldo dei canoni maturati fino al 16 ottobre 2020, al netto della somma già versata e di quelle oggetto di compensazione, il provvedimento di concessione della disponibilità dello Stadio "E. Scida" e la licenza d'uso ai sensi dell'art. 68 del TULPS.

8. All'interno dell'impianto sportivo "E. Scida" non potranno essere esercitate attività commerciali di ristorazione, bar o spaccio, comunque denominato, di sostanze alimentari o bevande, neppure mediante l'installazione di apparecchi automatici, ad esclusione del servizio "hospitality" che la Società FC Crotone s.r.l. riserverà ai propri ospiti.

Per l'eventuale esercizio di tali attività potrà essere presentata apposita istanza da parte dei soggetti interessati, con allegato nulla osta Società FC Crotone srl dalla quale risulti la compatibilità di tali attività con la prevalente destinazione sportiva dello stadio e l'individuazione degli spazi destinati allo svolgimento delle predette attività.

Il Comune potrà concedere, previa quantificazione e pagamento di apposito canone e determinazione di eventuali limiti, l'autorizzazione all'esercizio di tali attività nei locali interni allo stadio che saranno all'uopo individuati.

L'avvio delle predette attività sarà in ogni caso subordinato al rilascio, da parte degli organi preposti, delle previste autorizzazioni commerciali.

9. In forza della proroga della Convenzione stipulata in data 17.10.2016, modificando gli art. 3, 6, 9 e 10 l'utilizzo della struttura è di esclusiva e piena competenza della Società FC Crotone s.r.l., la cui gestione rimane totalmente a suo carico. Sarà comunque garantito l'utilizzo della Stadio da parte del concedente, compatibilmente con gli impegni assunti dal concessionario, per manifestazioni sportive promosse dalle scuole e per manifestazioni sociali che però non comportino rischi di danneggiamento del terreno di gioco, impegnandosi comunque a ripristinare tutto quanto risultasse danneggiato nella struttura, fermo restando l'impegno previsto dall'art. 9 a concedere uno spazio pubblicitario istituzionale a favore del Comune di Crotone, al quale la Società ha dichiarato di aver sempre ottemperato nei casi in cui la relativa richiesta è stata formulata e sono stati messi a disposizione i filmati da diffondere.

Il concessionario ha l'obbligo di riservare al concedente 12 posti nella tribuna autorità, per le esigenze dell'attività istituzionale, e 50 posti in curva da destinare alle scuole ed alle associazioni sportive e culturali della città.

10. *Per le parti non modificate dagli accordi di cui al presente verbale e fatta salva la possibilità di includere nello schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai fini della successiva approvazione, ulteriori clausole comunque non incidenti sugli equilibri economici predeterminati dalle intese intercorse e sull'utilizzo della struttura, nel periodo di proroga si applicheranno le clausole contenute nella Convenzione Reg. 700 del 16 ottobre 2016.*

Considerato che nel predetto verbale è espressamente previsto che:

- gli accordi di cui al verbale stesso diverranno vincolanti per le parti solo dopo la formale sottoscrizione della relativa Convenzione, predisposta in conformità allo schema approvato dal Consiglio Comunale di Crotona, nel quale saranno trasfuse integralmente tutte le clausole predeterminate con il verbale stesso;
- in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di Convenzione che sarà proposto o di mancata successiva sottoscrizione della Convenzione, le parti regoleranno con successivo accordo i rapporti tra esse medio tempore insorti;
- in caso di mancata approvazione o di approvazione incompleta e/o differente dello schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale, dovranno ritenersi non vincolanti nei confronti della Società FC Crotona tutti i termini imprescindibili di cui all'accordo, compreso il contenuto del prospetto di cui alla nota prot. 0035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni con specifico riferimento alle spese non ammesse a compensazione (che nel predetto prospetto sono contrassegnate con la parola "NO");

Dato atto che:

- con bonifico del 14/06/2021 la Società F.C. Crotona s.r.l. ha versato al Comune di Crotona la somma di € 196.900,58, per come a titolo di saldo dei crediti derivanti dalla convenzione Reg. 700 del 17/10/2016, maturati fino alla data del 16 ottobre 2020;
- il Comune di Crotona, al fine di consentire alla Società FC Crotona srl di formalizzare tempestivamente l'iscrizione al campionato di Serie B per la stagione calcistica 2021/2022 ha rilasciato alla stessa Società il provvedimento di concessione della disponibilità dello Stadio "E. Scida" e la licenza d'uso ai sensi dell'art. 68 del TULPS nel rispetto delle condizioni concordate con il verbale del 14/06/2021;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Società FC Crotona srl per la concessione della disponibilità dello stadio comunale "E.Scida" e per la formalizzazione di tutti gli accordi di cui al richiamato verbale del 14 giugno 2021;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente delibera, nel quale sono recepiti tutte le clausole concordate tra le parti nel citato verbale del 14 giugno 2021 e dalle stesse ritenute imprescindibili ai fini della sottoscrizione della convenzione stessa;

Visto l'art. 42, c. 2 lett. l) DLgs 267/2000 il quale dispone che rientrano nella competenza del Consiglio "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari";

Rilevato:

- che la concessione dello Stadio Comunale "E.Scida" non rientra tra le concessioni espressamente previste

in atti fondamentali del Consiglio in quanto l'art. 24 del "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali", approvato con deliberazione del Commissario straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 26 del 19/06/2020, esclude espressamente il predetto impianto sportivo dall'ambito della disciplina da esso dettata;

- che la deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre regolare in via definitiva i rapporti economici derivati dalla Convenzione Rep 700 del 17 ottobre 2016, definire i rapporti economici e convenzionali provvisoriamente definiti con il pre-accordo del 4 agosto 2020 e, infine, disciplinare, la concessione dello stadio nella stagione calcistica 2021/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili

dei Settori competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- lo Statuto del Comune di Crotona;
- il vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale;

Si propone al Consiglio Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata

1. Di recepire la premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato (*Allegato 1*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di autorizzare dirigente pro-tempore del Settore 8 "Attività produttive e promozione del territorio" alla sottoscrizione della suddetta convenzione, in rappresentanza del Comune di Crotona;
4. Di demandare al Dirigente pro-tempore del Settore 8 "Attività produttive e promozione del territorio" ed al Dirigente del Settore 5 "Opere Pubbliche demanio Servizi Tecnici e Protezione Civile" gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza conseguente alla presente deliberazione;

Sentita la relazione del dirigente Avv. Marano;

Dato atto dell'ingresso in aula dei consiglieri Meo, Manica Fabio, Megna Antonio, Devona, Giacotti, Lerosè, Megna Mario, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 24 consiglieri (Aciri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Devona, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Lerosè, Liguori, Lo Guarro, Manica Fabio, Megna Antonio, Megna Mario, Meo, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri)

Sentito l'intervento del consigliere Meo;

Dato atto dell'uscita dall'aula dei consiglieri Familiari, Megna Mario, Lerosè, Giacotti, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 20 consiglieri (Aciri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Devona, Facino, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Fabio, Megna Antonio, Meo, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Riga, Tallarico, Venneri)

Sentito l'intervento del consigliere Manica Fabio per dichiarazione di voto di astensione;

Sentito l'intervento del consigliere Devona per dichiarazione di voto favorevole;
Sentito l'intervento del consigliere Facino;
Sentito l'intervento del consigliere Manica Fabio per fatto personale;
Sentito l'intervento del consigliere Riga e preannuncia voto di astensione;
Sentito l'intervento del consigliere Acri per dichiarazione di voto favorevole;
Sentito l'intervento del consigliere Meo per fatto personale;
Sentito l'intervento del consigliere Acri per fatto personale;
Sentito l'intervento del consigliere Meo per dichiarazione di voto di astensione;
Sentito il Presidente del Consiglio il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;
Con voti favorevoli n. 16 del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Ceraudo, Corigliano, Devona, Facino, Greco, Liguori, Lo Guarro, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Venneri)
Astenuti n. 5 dei consiglieri (Cavallo, Manica Fabio, Megna Antonio, Meo, Riga)
Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

1) di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
"Stadio Comunale "Ezio Scida". Approvazione schema di convenzione per la proroga dell'affidamento alla Società F.C. Crotone s.r.l.".

Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiari la immediata eseguibilità della deliberazione testè adottata;

Con voti favorevoli n. 16 del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Ceraudo, Corigliano, Devona, Facino, Greco, Liguori, Lo Guarro, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Venneri)
Astenuti n. 5 dei consiglieri (Cavallo, Manica Fabio, Megna Antonio, Meo, Riga)
Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione intervenuta

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Settore 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio

Il Responsabile del Procedimento *Avv. Francesco Marano*

Il Presidente

f.to Giovanni Greco

Il Vice Segretario generale

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Giovanni Greco

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di pubblicazione n° 10813

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23/12/2021 al 07/01/2022 registrata al n° 10813 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 23/12/2021

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 10813

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/12/2021 al 07/01/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 23/12/2021

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania